

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 396

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARIA Andrea, RICCIARDI Riccardo, FRATOIANNI Nicola, FORNARO Federico, BALDINO Vittoria,
BOLTRINI Laura, COLUCCI Alfonso, CASU Andrea, RICCIARDI Toni**

Introduzione dell'articolo 4-bis della [legge 23 giugno 1927, n. 1188](#), in materia di divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell'ideologia fascista

Presentata il 19 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! – La toponomastica rientra nell'ambito di competenza del comune e allo Stato residuano esclusivamente poteri di autorizzazione limitati al riscontro dell'assenza di motivi ostativi relativi alla nuova intitolazione della strada o piazza che il comune intende operare. Sotto il profilo giuridico, le competenze in materia di denominazione di nuove strade, piazze pubbliche, monumenti o sacrali, secondo quanto dispone l'[articolo 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#) (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), sono prettamente comunali, e ciò si spiega sulla base dei principi amministrativi a carattere generale, in quanto il comune viene considerato come l'ente territoriale di base che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

L'[articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188](#), dispone che l'attribuzione della denominazione a nuove strade e piazze pubbliche da parte dei comuni sia subordinata all'autorizzazione del prefetto (che, rappresentando il Governo nell'ambito della provincia, è ritenuto l'organo più idoneo a conciliare le istanze delle collettività locali con l'interesse generale), udito il parere della deputazione di storia patria o, ove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.

Più precisamente, l'amministrazione comunale deve presentare una richiesta al prefetto, allegando la delibera della giunta, concernente l'oggetto della richiesta stessa, e la planimetria dell'area che si intende dedicare.

Ancora oggi, persone appartenute al regime fascista e che si sono macchiate di intollerabili crimini vengono riproposte, con tentativi revisionisti, come «illustri cittadini» a cui intitolare luoghi pubblici. In molti comuni si assiste all'intitolazione di strade a «personaggi politici» che hanno promosso, partecipato o aderito alla campagna a favore delle leggi razziali e antiebraiche, che hanno rivestito cariche politiche, istituzionali o dirigenziali nella Repubblica sociale italiana, che hanno subito condanne per la violazione della «legge Scelba» e della «legge Mancino» o che sono stati condannati per condotte violente di chiaro stampo neofascista.

La presente proposta di legge intende intervenire al riguardo, introducendo nella [legge n. 1188 del 1927](#) il divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell'ideologia fascista, e in particolare a coloro che hanno ricoperto ruoli dirigenziali nel Partito nazionale fascista o nel Partito fascista repubblicano, ovvero che hanno pubblicamente promosso, partecipato o aderito alla campagna per la difesa della razza che condusse all'approvazione delle cosiddette «leggi razziali» fasciste, ovvero che hanno rivestito cariche politiche, istituzionali o dirigenziali nella Repubblica sociale italiana, ovvero che sono stati condannati per crimini di guerra commessi nel periodo tra il 31 ottobre 1922 e il 25 luglio 1943, ovvero che sono stati condannati per la violazione delle norme della [legge 20 giugno 1952, n. 645](#), della [legge 13 ottobre 1975, n. 654](#), del [decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 giugno 1993, n. 205](#), o degli articoli 604-bis o 604-ter del [codice penale](#).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'[articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188](#), è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – 1. È vietata l'intitolazione di strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici la cui denominazione è di competenza della pubblica amministrazione a esponenti del partito o dell'ideologia fascista.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica in ogni caso in relazione a coloro che hanno ricoperto ruoli dirigenziali nel Partito nazionale fascista o nel Partito fascista repubblicano, ovvero che hanno pubblicamente promosso, partecipato o aderito alla campagna per la difesa della razza che condusse all'approvazione delle cosiddette "leggi razziali" fasciste, ovvero che hanno rivestito cariche politiche, istituzionali o dirigenziali nella Repubblica sociale italiana, ovvero che sono stati condannati per crimini di guerra commessi nel periodo tra il 31 ottobre 1922 e il 25 luglio 1943, ovvero che sono stati condannati per la violazione delle norme della [legge 20 giugno 1952, n. 645](#), della [legge 13 ottobre 1975, n. 654](#), del [decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 giugno 1993, n. 205](#), o degli articoli 604-*bis* o 604-*ter* del [codice penale](#)».